

III CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

l'**Agenzia Territoriale Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti** (in seguito **ATERSIR**), con sede in Via Cairoli 8/f, 40121, Bologna, C.F. 91342750378, nella persona del Dirigente del Servizio Idrico Integrato a ciò incaricato con delibera del Consiglio d'Ambito n. 11 del 26 aprile 2021;

E

la Società Consortile **ART-ER Soc. Cons. p. A** (in seguito **ART-ER**), con sede c/o CNR – Area della Ricerca di Bologna Via P. Gobetti, 101 – 40129 Bologna, C.F. e Reg.Imp. di BO 03786281208 P.IVA 03786281208, nella persona del Direttore.

richiamato l'Accordo quadro di durata triennale tra l'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ed ART-ER, per una collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., approvato con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 26 aprile 2021 e sottoscritto dal Presidente di ATERSIR e dal Presidente di ART-ER, con particolare riferimento all'art.9 comma 2 che prevede il rinnovo tacito dell'accordo per i successivi tre anni fatti salvi espliciti recessi;

precisato che le parti s'impegnano, in stretta condivisione, a collaborare per lo sviluppo delle attività relative al servizio idrico integrato, con particolare riferimento alle funzioni di:

- regolazione tecnica ed economico discendente dalla pianificazione degli investimenti del servizio idrico integrato sul territorio della Regione Emilia Romagna;
- controllo sui servizi (rendicontazione tecnico-economica e sulla realizzazione degli interventi);
- specifiche attività derivanti dalla disciplina in materia di Servizio Idrico Integrato contenuta nella DGR 933/2012;

tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue



Art. 1 – Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:

1. attività di natura tecnica, da parte di ART-ER :
 - a. verifica dell'ammissibilità degli interventi proposti per gli anni 2024, 2025 e 2026 indicati nelle schede tecniche presentate per singoli lotti/aree e per singole tipologie di intervento. In particolare la verifica deve riguardare le tipologie di intervento, il tipo di spesa, le aree di intervento. Predisposizione degli atti;
 - b. effettuazione di controlli a campione almeno pari al 10% del totale dei progetti ammessi a contributo
 - c. restituzione organizzata (georiferita) dei dati tecnici ed economici

Art. 2 - Svolgimento delle attività

ART-ER si impegna a formare un gruppo di lavoro per la realizzazione delle attività di comune interesse di cui all'art. 1 che precede, garantendo in particolare:

- l'utilizzo di metodologie specificatamente orientate alle amministrazioni pubbliche locali;
- il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- il coinvolgimento di esperti di comprovata esperienza;
- l'istituzione di momenti periodici di confronto.

ATERSIR si impegna a fornire supporto al gruppo di lavoro ART-ER per la realizzazione delle attività previste. Nello specifico:

- individuazione di un referente responsabile interno per le attività sopra specificate che si interfacci con il gruppo di consulenti esperti;
- definizione di indirizzi per lo svolgimento delle attività attinenti agli aspetti regolatori;
- accesso ai documenti, informazioni e dati utili alla realizzazione dell'analisi.

Art. 3 - Contributo economico

A fronte dei costi che saranno sostenuti da ART-ER per la realizzazione delle attività di comune interesse pari a € 30.000 per annualità, ATERSIR riconosce un contributo onnicomprensivo a titolo di compartecipazione alle medesime pari ad Euro € 20.000,00 per annualità.



La somma di € 20.000,00 (ventimila/00) per annualità viene riconosciuta da ATERSIR ad ART-ER a titolo di contributo, soggetto a ritenuta di acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 2° comma del D.P.R. 600/1973, per lo svolgimento delle attività previste dal progetto nato dalla collaborazione istituzionale instauratasi tra le parti con gli accordi richiamati in premessa.

La somma relativa a ciascuna annualità sarà erogata in due soluzioni: il 50% a seguito della conclusione delle attività di cui al punto *a.* del precedente art. 1 e il 50% al termine delle attività di cui ai punti *b.* e *c.* del richiamato art. 1, previa presentazione di una relazione delle attività svolte e di una dichiarazione sulle spese sostenute.

Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Art. 4 - Durata, modifiche e recesso

La presente convenzione attuativa è valida ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti, ha durata di 36 mesi e comunque fino allo svolgimento delle attività indicate, e comunque entro i termini dell'accordo quadro citato.

La presente convenzione potrà essere modificata solo mediante accordo scritto tra le Parti, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse.

Ciascuna Parte ha il diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta.

Art. 5 - Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù del presente accordo.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione attuativa vengano trattati esclusivamente per le



finalità degli stessi, nel rispetto della normativa vigente di cui al GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della presente convenzione.

Art. 7 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione attuativa. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una composizione amichevole della lite, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 8 - Comunicazioni

Le comunicazioni di cui agli articoli 6 (Trattamento dei dati personali), 4 (Durata, modifiche e recesso) e 7 (Controversie) dovranno essere effettuate in forma scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica certificata. Tutte le altre comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite e-mail.

Art. 9 –Disposizioni finali

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986; ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria. Le spese di bollo inerenti alla presente convenzione sono a carico di ATERSIR.

Atto sottoscritto con firma digitale

Il Dirigente di ATERSIR
Area Servizio Idrico Integrato

Il Direttore
di ART-ER soc.cons.p.a.

